

FAC SIMILE

di

ATTO COSTITUTIVO, STATUTO E REGOLAMENTO

per Associazione Professionale

Il testo qui proposto, a cura del dottor Giovanni Stassi, consulente fiscale dell'ANMVI, è una traccia adattabile alle esigenze particolari.

Costituzione di associazione professionale

Sono presenti:

-
-
-

Art. 1 - I comparenti dichiarano di costituire come con il presente atto costituiscono un'associazione professionale denominata "....." con sede in attualmente in Via

Art. 2 - L'associazione, per quanto riguarda lo scopo, il patrimonio, le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione, nonché per quelle relative all'estinzione dell'ente ed alla devoluzione del patrimonio, è regolata dalle norme che qui s'intendono letteralmente ripetute e trascritte contenute nello statuto, che previa lettura si allega sotto la lettera "A".

Art. 3 - I comparenti versano nelle casse dell'associazione e pertanto il fondo iniziale ammonta a €

Art. 4 - Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico della associazione salvo diversa inderogabile disposizione di legge.

STATUTO

della Associazione professionale denominata

.....

DENOMINAZIONE

Articolo 1

È costituita fra gli aderenti una associazione tra professionisti denominata "....." che sarà retta dalle disposizioni di legge, da quelle contenute nel presente statuto e da un regolamento interno.

SEDE

Articolo 2

L'associazione ha sede in

L'eventuale trasferimento degli uffici nell'ambito del Comune non richiederà atto formale di modifica del presente atto. Con delibera unanime degli associati, potranno essere istituite ovunque, ove opportuno, sedi secondarie e recapiti.

OGGETTO DELL'ATTIVITÀ

Articolo 3

L'associazione professionale ha per oggetto l'esercizio in forma associata di tutte le attività proprie e di quelle che in futuro possono divenire proprie della professione di Medico veterinario e di ogni altra attività che le leggi vigenti consentono a coloro che sono iscritti nel relativo albo professionale.

DURATA

Articolo 4

L'associazione ha durata sino al; la durata potrà essere prorogata di uno o più anni tacitamente oppure se lo richiedono con almeno mesi di preavviso il% degli associati in sede di assemblea. In caso di proroga gli associati dissenzienti possono recedere.

ASSOCIATI: REQUISITI ED OBBLIGHI

Articolo 5

Possono essere associati esclusivamente persone fisiche iscritte all'Albo dei Medici Veterinari.

Gli associati esercitano la loro professione esclusivamente nell'interesse dell'associazione e, in quanto possibile, in suo nome.

È fatto divieto all'associato di divenire membro di altra associazione professionale o di esercitare la professione o di svolgere specifiche prestazioni professionali, al di fuori dell'ambito dell'associazione, salvo che ciò caso per caso ed in via del tutto eccezionale, sia stato previamente autorizzato dalla totalità degli altri associati, ovvero sia espressamente obbligato dalla legge, ma i corrispettivi comunque derivanti da tali attività dovranno confluire nella associazione.

Al fine di realizzare lo scopo associativo gli aderenti si obbligano a conferire nell'associazione tutta la loro attività professionale e tutti gli incarichi e mandati che abbiano ricevuto dai clienti in ordine a prestazioni di tipica natura professionale, rientranti nelle attività di cui all'articolo 3.

Le incompatibilità dei singoli soci, relative all'assunzione ed all'espletamento dell'incarico, si estendono all'associazione. Ciascun associato deve comunicare all'associazione l'eventuale insorgenza dello stato di incompatibilità.

La quota di partecipazione all'associazione professionale non può essere oggetto di trasferimento.

RAPPORTO CON I TERZI

Articolo 6

Nello svolgimento degli incarichi professionali gli associati devono rendere nota la loro appartenenza all'associazione.

I rapporti economici, ivi compresa la parcellazione, intercorrono fra i clienti e l'associazione; i contratti di utenza ed in genere verso i terzi sono intestati alla associazione (affitto, lavoro subordinato, telefono, manutenzione macchine, assicurazione contro i rischi professionali, conto corrente bancario...).

Tutte le somme di denaro a qualunque titolo riscosse sono di pertinenza dell'associazione affluendo ad un unico fondo comune da utilizzare per i pagamenti delle spese di studio, e le erogazioni agli associati.

Le conseguenze economiche di qualsiasi controversia con i clienti dell'associazione, nonché le eventuali spese di difesa e risarcimento danni in caso di procedimento per illeciti civili e penali nei confronti di un associato, saranno assunti dall'associazione stessa, la quale potrà rivalersi sull'associato diretto responsabile solo in caso di condanna per reato doloso.

Tuttavia le responsabilità civili conseguenti a responsabilità penali o disciplinari rimangono, come queste, personali del singolo associato titolare dell'incarico.

L'associazione stipulerà adeguato contratto di assicurazione per la copertura dei rischi professionali.

INGRESSO DI UN NUOVO ASSOCIATO

Articolo 7

L'ingresso di un nuovo associato dovrà essere deliberato dall'assemblea. La delibera relativa dovrà regolamentare la redistribuzione agli associati della percentuale di partecipazione agli utili.

RECESSO DELL'ASSOCIATO

Articolo 8

L'associato ha diritto di recesso per giusta causa in qualsiasi momento con preavviso di almeno tre mesi, da comunicarsi a tutti gli altri associati con lettera raccomandata.

In mancanza di giusta causa e decorsi almeno 24 mesi dal suo ingresso nell'associazione, l'associato ha diritto di recedere con un preavviso di almeno dodici mesi.

Il mancato rispetto del termine di preavviso costituisce grave inadempienza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9.

Durante il periodo di preavviso, l'associato recedente deve portare a termine le singole prestazioni in corso nonché passare formali consegne delle prestazioni in corso dal medesimo trattato senza indugio e comunque, in modo da non arrecare danno alla clientela.

ESCLUSIONE E SOSPENSIONE DELL'ASSOCIATO

Articolo 9

L'associato è escluso di diritto in caso di cancellazione dall'albo professionale e comunque in caso di condanna penale definitiva che comporti l'interdizione dai pubblici uffici per oltre tre anni.

L'assemblea potrà escludere l'associato che si rendesse colpevole di gravi inadempienze nei confronti del presente statu-

to o delle leggi sulle professioni o delle norme di deontologia professionale.

La sospensione di un associato dall'esercizio della professione comporta la sospensione dei suoi diritti connessi al rapporto sociale.

INABILITÀ PERMANENTE O MORTE E INABILITÀ TEMPORANEA

Articolo 10

Il rapporto sociale si scioglie in caso di inabilità permanente allo svolgimento dell'attività professionale o di morte dell'associato, nonché in caso di malattia e/o inabilità temporanea che comporti nei successivi mesi una assenza dallo studio superiore a giorni.

Comunque l'inidoneità temporanea dell'associato può comportare la revisione temporanea della sua quota di partecipazione agli utili previa deliberazione dell'assemblea nel rispetto di quanto previsto dal regolamento interno.

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

Articolo 11

In tutte le ipotesi di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un associato, questi o gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota calcolata con riferimento alla situazione patrimoniale redatta alla data di effetto dello scioglimento.

Per quanto riguarda i crediti per prestazioni professionali si fa riferimento alle competenze spettanti per le prestazioni effettuate fino alla data di effetto dello scioglimento.

I beni ed i diritti di cui è titolare l'associazione sono da valutare in base al valore corrente.

Il relativo pagamento avverrà come segue:

- a) entro sei mesi per la quota afferente il patrimonio netto con esclusione dei crediti professionali;
- b) entro i trenta giorni successivi a ciascun trimestre solare per i crediti incassati relativamente a prestazioni effettuate nel periodo anteriore alla data di effetto dello scioglimento, al netto dei relativi eventuali oneri.

Nei casi di esclusione dell'associato è fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale danno arrecato all'associazione, la cui quantificazione sarà oggetto di arbitrato ai sensi dell'art. 17 tenendo conto di quanto disposto dall'art. 8. Per le responsabilità dell'associato uscente, si applica la norma dell'articolo 2290 del C.C.

Le pratiche in corso al momento dello scioglimento del rapporto sociale restano affidate all'associazione, salva sempre al cliente la facoltà di revocare il mandato, e la facoltà di rinunciare a tale incarico, da parte degli altri associati.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Articolo 12

L'assemblea può essere convocata da ciascun associato con raccomandata spedita agli altri almeno giorni prima di quello dell'adunanza, contenente la data, l'ora, il luogo e gli argomenti da trattare; l'Assemblea si reputa comunque regolarmente costituita in ogni luogo quando sono presenti tutti gli associati.

Le deliberazioni vengono assunte, con voto palese, con la maggioranza del%, dagli associati rappresentanti altresì

almeno la metà del numero delle quote per la modifica dello statuto, lo scioglimento dell'associazione, l'approvazione e la modifica del regolamento interno.

È necessaria invece la maggioranza assoluta degli associati rappresentanti altresì la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione per deliberare:

- a) l'approvazione del rendiconto annuale;
- b) la distribuzione degli utili dell'esercizio;
- c) su ogni altro argomento per il quale il presente statuto non specifichi la maggioranza richiesta, ivi compresa la regolamentazione dei rapporti professionali con i clienti.

L'associato dissenziente nelle delibere relative all'ingresso di nuovi associati e nelle delibere può recedere per giusta causa ai sensi dell'art. 8 senza obbligo di preavviso.

Le delibere devono constatare da apposito verbale.

RAPPRESENTANZA ED AMMINISTRAZIONE

Articolo 13

L'amministrazione e la rappresentanza dell'associazione nei confronti dei terzi, anche per quanto riguarda l'assunzione degli incarichi professionali, spetta disgiuntamente a ciascun associato.

OPPURE

L'amministrazione dell'associazione e la rappresentanza esterna per l'amministrazione può essere conferita dagli associati a maggioranza dei due terzi a uno o più associati e con le stesse modalità può essere revocata.

CONFERIMENTI E UTILI

Articolo 14

Eventuali conferimenti saranno effettuati dagli associati in relazione alle quote di partecipazione agli utili.

Ciascun associato partecipa agli utili nelle seguenti proporzioni:

- | | |
|---------|----|
| A | % |
| B | % |
| C | % |
| D | %. |

Dette quote di partecipazione potranno essere nuovamente concordate tra le parti decorsi anni dalla costituzione, o in occasione di variazione nella composizione degli associati.

NOTA: Può essere prevista una partecipazione agli investimenti per quota diversa dalla partecipazione agli utili.

RENDICONTO

Articolo 15

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio verrà approntato il rendiconto da sottoporre all'approvazione dei soci.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 16

L'associazione professionale si scioglie per:

- 1) volontà degli associati;
- 2) per mancanza della pluralità degli associati, se nel termine di sei mesi questa non viene ricostituita;

3) per decorso del termine in caso di durata a tempo determinato.

La liquidazione verrà effettuata a cura degli associati, o da un liquidatore da essi designato, che provvederanno alla ripartizione del patrimonio in relazione alle rispettive quote di partecipazione anche mediante assegnazione di beni in natura, tenendo altresì conto degli eventuali conferimenti effettuati da ciascun associato.

In caso di scioglimento, per la prosecuzione degli incarichi in corso gli associati si impegnano ad operare in modo da salvaguardare le indicazioni e gli interessi della clientela.

CLAUSOLA ARBITRALE

Articolo 17

Qualsiasi controversia inerente o conseguente al presente statuto, agli accordi sociali ed ai rapporti che ne derivano sarà deferita al giudizio di un arbitro unico, il quale deciderà la controversia secondo equità in contraddittorio delle parti o loro aventi causa, irrisolvibile ed inappellabilmente senza formalità di procedura.

L'arbitro, salvo diversa unanime designazione, verrà designato dal Consiglio dell'Ordine nella cui circoscrizione l'associazione ha la sede, a richiesta della parte più diligente.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 18

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge in materia e le disposizioni dei rispettivi ordinamenti professionali.

REGOLAMENTO INTERNO

- 1) Il presente regolamento interno costituisce integrazione dei patti sottoscritti in sede di costituzione e di successive modifiche dell'associazione professionale "....." dei Medici veterinari
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.
- 2) Quote di partecipazione al patrimonio sociale ed agli utili.
Viene consensualmente stabilito che la quota spettante ai professionisti costituitisi in associazione resta fissata, in relazione all'attività ed alla funzione a ciascuno attribuita, come segue:
a) al Dott. (tenuto anche conto della sua posizione di professionista fondatore dello studio) quota del%;
b) al Dott., quota del%;
c) al Dott., quota del%;
d) al Dott., quota del%.
In caso di attribuzione di una quota d'utili a nuovi associati, questa verrà a decurtare, nella proporzione di cui sopra, le quote possedute dai singoli associati, salvo diversi accordi.
NOTA: Può essere prevista una partecipazione agli investimenti per quota diversa dalla partecipazione agli utili.
- 3) Annualmente o periodicamente si analizzerà, nell'ambito della organizzazione dello Studio, l'apporto di lavoro di ciascun associato al fine di una giusta perequazione dell'atti-

vità svolta dai medesimi e di una eventuale modifica delle quote di partecipazione agli utili da deliberarsi in sede assembleare (art. 12 statuto).

Inoltre, per migliorare le prestazioni dello Studio e rendere più razionale il lavoro svolto da ciascun associato e dai dipendenti, ci si impegna a riunirsi periodicamente per concertare i programmi di lavoro e la sua ripartizione tra gli associati.

- 4) I periodi delle ferie per i dipendenti e per gli associati saranno tempestivamente concordati.
- 5) Gli utili realizzati dall'associazione professionale verranno ripartiti, salvo quanto stabilito al punto 6.4, secondo le quote previste al punto 2).

Sono consentiti prelevamenti periodici in conto utili con conguaglio a fine anno.

Considerato che il contratto sociale ha effetto dal, resta inteso che i proventi per prestazioni professionali effettuate prima del restano di esclusiva pertinenza dei singoli associati, anche se riscossi successivamente.

- 6) Liquidazione della quota.

6.1 Nei casi di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un associato per legittimo recesso (art. 8 dello statuto), per inabilità permanente o morte (art. 10), spetta, a norma di statuto (art. 11), la liquidazione della quota all'associato o agli eredi, secondo le quote di partecipazione previste al punto 2).

Ai fini della determinazione dell'importo della quota da liquidare si terrà conto, per i beni strumentali, del costo residuo fiscalmente da ammortizzare. È fatta salva l'adozione, per i beni immobili e mobili di rilevante valore, del loro valore attuale. Si terrà conto altresì della quota parte dell'utile in corso (determinato in base al criterio di cassa), al netto degli acconti prelevati, e delle eventuali sopravvenienze passive già accertate anche se non ancora contabilizzate.

6.2 In caso di inabilità permanente, che impedisca la normale attività professionale, o morte dell'associato (art. 10 statuto) è prevista una erogazione supplementare a titolo di mutua solidarietà, pari alla media delle due precedenti annualità d'utile (pro-quota di spettanza) relativo ai compensi comunque ricevuti dallo Studio, da corrispondersi in modo frazionato in semestralità posticipate costanti.

Tuttavia in caso di decesso o di invalidità permanente di più associati contemporaneamente, o di un secondo associato entro il periodo di corresponsione delle semestralità di cui sopra al primo associato o suoi eredi, gli importi da corrispondere quale erogazione supplementare alla data del secondo evento, contemporaneo o successivo, sono ridotti al% a partire dal mese dell'evento stesso: in questo caso l'erogazione supplementare spettante al secondo associato o suoi eredi, in caso di evento successivo, resta ridotta al% sino al compimento dellaesima semestralità utile per l'indennizzo al primo associato o suoi eredi.

6.3 Nel caso di recesso per cessazione dell'attività di libero professionista, spetterà la liquidazione della quota

per l'intero importo previsto ai punti a) e b) dell'art. 11. Verrà inoltre riconosciuto un ulteriore importo quale erogazione supplementare, anche a titolo di indennità convenzionale di buona uscita, pari a quanto previsto al punto 6.2 nei limiti del % corrisposto in semestralità posticipate e sempreché il volontario recesso per cessazione dell'attività di libero professionista venga attuato prima dell'inizio del penultimo anno di durata dell'associazione formalmente prevista per il 31 dicembre, salvo proroga.

6.4 In caso di malattia e/o inabilità temporanea che comporti, nei mesi successivi all'evento, un'assenza dallo studio superiore a ma non a giorni, la quota di partecipazione agli utili verrà proporzionalmente ridotta del%, con conseguente accrescimento della quota d'utili spettanti agli altri associati: la riduzione sarà del% se le assenze supereranno i giorni.

In quest'ultimo caso, trascorsi i mesi, il rapporto sociale si scioglie, ai sensi di statuto, limitatamente a quell'associato ma allo stesso viene riconosciuta una erogazione supplementare come previsto al punto 6.2, da corrispondersi in semestralità posticipate.

Tutte le rateazioni con cui verranno corrisposte le erogazioni supplementari di cui ai punti 6.2/3/4 saranno adeguate alla svalutazione monetaria intervenuta.

Tutti gli importi dovuti per erogazioni supplementari di cui ai punti 6.2/3/4 saranno ridotti, per i professionisti associati da meno di anni alla data dell'evento, di una quota proporzionale al tempo mancante al compimento di anni e l'erogazione supplementare di cui al punto 6.3 non spetterà qualora il recesso per cessazione dell'attività professionale avvenga entro anni dalla data in cui è entrato in associazione.

7) Le decisioni riguardanti il compenso ai dipendenti, eventuali loro partecipazioni agli utili, assunzioni e licenziamenti, dovranno essere prese di comune accordo.

8) I mobili, attrezzature, macchine d'ufficio, biblioteca, appartengono all'associazione, mentre (ad es. quadri, mobili, libri... ben identificati) restano di proprietà (e libera disponibilità) di e pertanto estranei ai conteggi sulla liquidazione della quota prevista al punto 6.1.

NOTA: I beni personali degli associati ma utilizzati dall'associazione potranno essere oggetto di appositi contratti di comodato.

9) La responsabilità civile derivante dall'attività professionale svolta dagli associati è assunta a carico dell'associazione, salvi i rapporti interni per la rivalsa nei limiti del% dei danni patrimoniali non coperti dall'assicurazione di cui ai contratti sottoscritti.

10) Al presente testo di regolamento potranno essere aggiunte altre clausole, o disposte modifiche, come previsto dallo statuto redatto di comune accordo e con reciproca collaborazione, nella consapevolezza che lo spirito di questa associazione è di sincera e leale solidarietà tra i professionisti che l'hanno costituita o che sono entrati a farne parte, garanzia per se stessi, le loro famiglie e per i dipendenti dello studio.